

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.3 del 2015

IMU TERRENI MONTANI: NOVITA' DAL 2015

L'articolo 1 del Decreto legge del 24 gennaio 2015 n.4 ridefinisce i parametri di esenzione dell'IMU per i **terreni montani**.

1. I soggetti che versano l'IMU

Il Decreto legge prevede che, a decorrere dall'anno 2015, sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

- i terreni agricoli e non coltivati, classificati come **totalmente montani** in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat;
- i terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della Legge 28 dicembre 2001 n.448;
- i terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. del 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, classificati come **parzialmente montani**, in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat.

Tali criteri si applicano anche all'anno d'imposta 2014.

In seguito alla pubblicazione del nuovo Decreto Legge, disciplinante l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli e non coltivati, vengono modificati i criteri impositivi in materia di IMU.

Prima dell'approvazione del D.L. n.4 del 2015 i terreni agricoli venivano assoggettati al tributo in base al criterio dell'altitudine; il nuovo criterio introdotto dal D.L. 2015 abbandona quello dell'altitudine al fine di

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

introdurre il criterio basato sulla classificazione in fasce (vedi tabella riepilogativa dei comuni d'Italia predisposta dall' ISTAT).

Da tenere presente che i terreni agricoli considerati esenti dal pagamento del tributo per l'anno 2014, in quanto considerati totalmente montani in base al vecchio criterio dell' altitudine, continuano a rimanere tali per l'anno 2014 nonostante sarebbero da assoggettare ad IMU in base ai nuovi criteri di classificazione.

Di seguito, si riporta uno schema riepilogativo con indicazione delle fasce dei comuni e dei soggetti interessati al pagamento:

TASSAZIONE IMU 2014 E 2015	
Fasce di Comuni	Soggetto che versa l'IMU
COMUNI NON MONTANI	Sono tenuti al versamento del tributo tutti i contribuenti
COMUNI PARZIALMENTE MONTANI	Sono tenuti al versamento del tributo tutti i contribuenti che non hanno la qualifica di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola
COMUNI TOTALMENTE MONTANI	Nessun contribuente è tenuto al versamento del tributo

Sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è riportato l'elenco dei comuni italiani dove reperire ogni informazione necessaria per individuare la fascia di riferimento del proprio comune (vedi tabella sopra riportata).

2. Scadenza di pagamento

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

I contribuenti non esentati dai parametri di cui al punto 1 sono chiamati al **pagamento** dell'intero importo dell'**IMU** (acconto e saldo) **in un'unica soluzione entro il 10 febbraio 2015**.

Restano validi i versamenti già effettuati in acconto e saldo rispettivamente a giugno e dicembre 2014 e nulla è dovuto entro il 10 febbraio.

Data

26/01/2015

Firma

Antonio Dinami